

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

PER: Giuseppe Petrenga, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 21/08/1969, C.F. PTRGPP69M21I234T, residente in Via Caravaggio n. 128, Aversa (CE), rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Laura Fasulo C.F.: FSLLRA81C46H703Z PEC: avv.laurafasulo@pec.it Domicilio eletto: presso il suo studio in Salerno alla via G. V. Quaranta n. 5, giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.

- RICORRENTE

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore;

Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), in persona del Vice Presidente pro tempore;

PELELLA Antonietta, ammessa al tirocinio/nominata GOP presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli;

MOBILIA Maria Vittoria, nominata GOP presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Carinola;

ROMANO Domenica, nominata GOP presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Carinola;

SANTANIELLO Adolfo, nominato GOP presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Carinola;

D'ANNA Giovanna, nominata GOP presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria;

PALUMBO Salvatore, nominato GOP presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria;

D'ANGELO Vincenzo, ammesso al tirocinio/nominato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Casoria;

- CONTROINTERESSATI -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

1. Della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025 (Pratica num. 65/CV/2024 e succ.), pubblicata sul sito istituzionale, avente ad oggetto la nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quaranta posti presso l'Ufficio del giudice di pace di NAPOLI, nonché della delibera del 20 novembre 2024 relativa allo scorrimento/sostituzione per la medesima sede;
2. Della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025 (Pratica num. 80/CV/2024), avente ad oggetto la nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quattro posti presso l'Ufficio del giudice di pace di CARINOLA;
3. Della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 dicembre 2025 (Pratica num. 71/CV/2024), avente ad oggetto la nomina a giudice onorario di pace per la copertura di sei posti presso l'Ufficio del giudice di pace di CASORIA;
4. Delle relative graduatorie definitive approvate dal CSM per le sedi di Napoli, Carinola e Casoria, nella parte in cui il ricorrente non risulta collocato in posizione utile ai fini della nomina;
5. Delle graduatorie provvisorie relative alle medesime sedi (Napoli, Carinola, Casoria), pubblicate in data 30 maggio 2023;
6. Del Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023, segnatamente l'art. 4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), nella parte in cui prevedeva un limite massimo di dieci anni per la valutazione dell'anzianità professionale;
7. dei verbali del CSM che approvano le graduatorie impugnate;

Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

FATTO

Giuseppe Petrenga partecipava alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a Giudice Onorario di Pace (GOP), indetta con bando pubblicato nella G.U. n. 28 dell'11 aprile 2023.

In data 9 maggio 2023, il ricorrente presentava regolare domanda di partecipazione (Domanda n. 33081), indirizzata al Presidente della Corte di Appello di Napoli.

Nella domanda, l'esponente indicava, in ordine di preferenza, le seguenti sedi:

1. Ufficio del giudice di pace di Napoli.
2. Ufficio del giudice di pace di Carinola.
3. Ufficio del giudice di pace di Casoria.

Il ricorrente dichiarava, quale titolo di preferenza ai sensi del bando, l'esercizio della professione di avvocato. Nello specifico, riportava testualmente nella domanda: • “esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato: dal 11/10/1996 al 05/05/2023”.

L'avvocato ricorrente risulta iscritto all'albo avvocati di Napoli Nord.

Il sistema informatico, in applicazione automatica della lex specialis, calcolava il periodo di attività in giorni 9.702. Tuttavia, in virtù della limitazione imposta dal bando che recepiva il D.Lgs. 116/2017 (prima della declaratoria di incostituzionalità), il punteggio attribuito veniva "tagliato" e fissato nel massimo consentito di PUNTI 3.650, corrispondente a soli 10 anni di anzianità, nonostante il ricorrente vantasse un'anzianità effettiva ben superiore (dal 1996, quindi quasi trentennale alla data della domanda).

All'esito della procedura, venivano approvate le graduatorie. Nelle graduatorie provvisorie pubblicate il 30 maggio 2023, e successivamente in quelle definitive recepite nelle delibere di nomina impugnate, il ricorrente si vedeva attribuire il punteggio di 3.650,00. Tale punteggio, derivante dall'illegittimo “tetto” decennale, non gli consentiva di collocarsi in posizione utile per l'assegnazione dei posti messi

a bando nelle sedi di sua preferenza, venendo sopravanzato da candidati che, pur avendo pari punteggio “tabellare” (3650), prevalevano per minore età anagrafica (essendo il ricorrente nato nel 1969, mentre i controinteressati sono nati tra il 1979 e il 1980) o per titoli minori che non avrebbero dovuto superare l’anzianità professionale effettiva del ricorrente.

Le delibere del CSM del 17 dicembre 2025 nonché le altre impugnate procedevano alla nomina di altri candidati, ignorando la reale anzianità maturata da Giuseppe Petrenga.

La graduatoria e le nomine sono viziate in parte qua, in quanto la lex specialis non valorizzava gli anni di abilitazione complessivamente maturati dai candidati ma valorizzava un massimo di 10 anni di iscrizione all'albo degli avvocati. Tale regola ha gravemente penalizzato il ricorrente che, iscritto dal 1996, ha visto azzerata l'utilità di oltre 16 anni di anzianità professionale ulteriore.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati.

Tanto premesso in fatto, si rassegnano i seguenti motivi di

DIRITTO

A. IN VIA PRELIMINARE: SULLA TEMPESTIVITÀ DEL RICORSO E L'AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE.

Si previene sin d'ora ogni possibile eccezione di tardività che controparte potrebbe sollevare rispetto alla mancata impugnazione della graduatoria provvisoria pubblicata in data 30 maggio 2023. Tale eccezione sarebbe infondata in fatto e in diritto per due ordini di ragioni dirimenti.

È principio giurisprudenziale consolidato che la lesione dell'interesse legittimo diviene attuale, concreta e quindi azionabile solo con il provvedimento finale di nomina che chiude il procedimento e assegna definitivamente il posto al controinteressato. Nel caso di specie, tale momento coincide con le Delibere del

CSM del 17 dicembre 2025, pubblicate e conosciute solo successivamente. Fino a quel momento, la mera collocazione in una graduatoria provvisoria o di ammissione al tirocinio non concretizzava una lesione definitiva, essendo la stessa suscettibile di scorrimenti, rinunce, modifiche d'ufficio o variazioni in sede di approvazione finale. L'interesse ad agire di Giuseppe Petrenga si è cristallizzato solo nel momento in cui l'Amministrazione ha decretato i vincitori finali (es. Mobilia Maria Vittoria a Carinola, D'Anna Giovanna a Casoria, Pelella Antonietta a Napoli), escludendo definitivamente il ricorrente dall'assegnazione dei posti.

In via assorbente e decisiva, si osserva che il vizio dedotto nel presente ricorso — ovvero l'applicazione del tetto decennale all'anzianità professionale — è divenuto giuridicamente azionabile solo ed esclusivamente a seguito della pubblicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025. Prima di tale data, l'art. 4 del Bando e l'art. 4 del D.Lgs. 116/2017 godevano di una presunzione di legittimità costituzionale. Il ricorrente non avrebbe potuto ottenere tutela effettiva impugnando nel maggio 2023 una graduatoria formata in ossequio a una norma di legge allora vigente.

La declaratoria di incostituzionalità ha l'effetto di espungere la norma dall'ordinamento con efficacia retroattiva (*ex tunc*), travolgendo tutti gli atti amministrativi emanati in sua applicazione, a condizione che il "rapporto" non sia esaurito. Ebbene, nel caso de quo, il rapporto è pienamente pendente e non esaurito per i seguenti motivi fattuali:

1. La procedura concorsuale si è conclusa con le nomine definitive solo nella seduta del 17 dicembre 2025;
2. I termini per impugnare tali nomine dinanzi al Giudice Amministrativo sono pienamente aperti al momento della notifica del presente atto;

3. La sentenza della Consulta n. 213/2025 interviene, temporalmente, proprio mentre l'Amministrazione sta finalizzando le immissioni in possesso e la procedura non ha ancora consolidato i propri effetti.

Ne consegue un preciso obbligo giuridico per l'Amministrazione: preso atto della Sentenza n. 213/2025 (pubblicata pochi giorni dopo le delibere di nomina), il CSM e il Ministero avrebbero dovuto, in autotutela doverosa, disapplicare la norma interna e il bando nella parte dichiarata incostituzionale e procedere d'ufficio al ricalcolo dei punteggi prima di dare esecuzione alle nomine. Non avendolo fatto, le Delibere di nomina del dicembre 2025 sono affette da nullità o annullabilità per violazione del giudicato costituzionale sopravvenuto, fatto che riapre pienamente i termini per la tutela giurisdizionale e rende il presente ricorso perfettamente tempestivo.

I. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER ILLEGITTIMITÀ SOPRAVVENUTA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 76 E 97 COST. IN RELAZIONE ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 213 DEL 30 DICEMBRE 2025. NECESSITÀ DI RICORREZIONE DEL PUNTEGGIO

Il provvedimento di approvazione della graduatoria e le conseguenti nomine sono illegittimi in quanto fondati su una disposizione normativa (l'art. 4, comma 4, lett. a del D.Lgs. 116/2017) e su una *lex specialis* che sono state travolte dalla declaratoria di incostituzionalità.

Con la recente sentenza n. 213 del 30 dicembre 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, limitatamente alle parole “, con il limite massimo di dieci anni di anzianità”.

La Consulta ha statuito che la previsione del decreto legislativo, introducendo il limite decennale, si poneva in contrasto con la legge delega (L. 57/2016), la quale prevedeva la prevalenza assoluta dell'anzianità professionale. I Giudici delle Leggi hanno affermato testualmente: "La previsione del decreto legislativo [...] è tale, invece, da capovolgere l'ordine individuato dalla legge-delega. Come plasticamente emerge dalla fattispecie controversa nel giudizio principale, il rapporto tra i due criteri di preferenza è invero delineato [...] in modo tale che la «minore età anagrafica» dei candidati (lettera b), pur astrattamente sottordinata rispetto alla «maggiore anzianità professionale o di servizio» (di cui alla lettera a), risulta in concreto prevalere allorquando quest'ultima superi «il limite massimo di dieci anni di anzianità», introdotto dalla lettera a)".

E ancora: "Ne consegue l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 116 del 2017, limitatamente alle parole «, con il limite massimo di dieci anni di anzianità»".

Alla luce di tale pronuncia, che ha effetti erga omnes e retroattivi sui rapporti non esauriti (come il presente, stante la tempestiva impugnazione delle delibere di nomina del dicembre 2025), è imperativo correggere le previsioni della lex specialis nella parte in cui imponeva una valutazione di esperienza pregressa nell'esercizio della professione in un massimo di dieci anni. L'Amministrazione ha ora il dovere di valutare, invece, nella sua interezza gli anni di iscrizione.

Il punteggio ottenuto dal candidato va conseguentemente corretto e vanno riconosciuti i punti esatti per gli anni di esercizio della professione effettivamente svolti e documentati nella domanda di partecipazione (periodo dal 11/10/1996 al 05/05/2023).

La Sentenza 213/2025 afferma che il limite decennale aveva l'effetto di "capovolgere l'ordine individuato dalla legge-delega".

Le graduatorie attuali sono "false" e "sovversive" della volontà legislativa primaria, premiando la minore età (criterio subordinato) invece dell'esperienza (criterio principale).

Va, poi, evidenziato che a fronte dei dieci anni considerati il candidato ha ottenuto il punteggio di 3.650,00. Se invece fossero stati considerati nella sua totalità gli anni di esercizio della professione, come imposto dalla Sentenza della Corte Costituzionale, il punteggio doveva essere di 9.702,00 (corrispondente al numero esatto di giorni di anzianità maturati e indicati nella domanda di partecipazione, calcolati con il medesimo criterio di 1 punto per giorno che ha generato il punteggio di 3650 per 10 anni).

Conseguentemente, con il punteggio corretto di 9.702,00, il ricorrente si sarebbe classificato in posizione "utile", scavalcando i controinteressati (fermi a punteggi inferiori o pari a 3650 ma favoriti dalla minore età) per poter ottenere l'assegnazione dei posti nelle graduatorie impugnate a Napoli, Carinola e Casoria.

L'effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma che imponeva il "tetto" decennale non è meramente teorico, ma incide in modo radicale e determinante sulla posizione in graduatoria di Giuseppe Petrenga. Dall'analisi delle graduatorie provvisorie pubblicate in data 30 maggio 2023 e successivamente cristallizzate nelle delibere di nomina impugnate, emerge che il ricorrente – identificato con il numero di Domanda 33081 – è stato collocato in posizioni non utili esclusivamente a causa dell'abbattimento del proprio punteggio al limite tabellare di 3.650,00 punti. In applicazione del dictum della Corte Costituzionale, l'Amministrazione è tenuta a calcolare l'anzianità professionale nella sua interezza. Come documentato nella domanda di partecipazione, il ricorrente ha dichiarato un periodo di esercizio della professione forense dal 11/10/1996 al 05/05/2023, pari a complessivi giorni 9.702.

Conseguentemente, il punteggio spettante al ricorrente, una volta rimosso il limite incostituzionale, è pari a 9.702,00 punti (in luogo degli attuali 3.650,00).

Alla luce di tale rettifica, a fronte dei punteggi ottenuti dai candidati collocati in graduatoria (tutti fermi o inferiori alla soglia dei 3.650 punti per il titolo preferenziale), il ricorrente sarebbe risultato nelle tre graduatorie posizionato alle seguenti posizioni:

1. Per la Graduatoria di NAPOLI: Se fosse stato destinatario del punteggio corretto di 9.702,00, il ricorrente si sarebbe collocato alla POSIZIONE N. 1 della graduatoria, sopravanzando l'attuale capolista (punti 3.650). Tenuto conto che con Delibera del 17 dicembre 2025 e precedenti scorrimenti il CSM ha nominato i candidati (tra cui PELELLA Antonietta) fino alla copertura dei 40 posti assegnati, il ricorrente, risultando primo assoluto, doveva risultare "vincitore" e quindi collocato in posizione utile per la nomina su uno dei quaranta posti messi a concorso.

2. Per la Graduatoria di CARINOLA: Se fosse stato destinatario del punteggio corretto di 9.702,00, il ricorrente si sarebbe collocato alla POSIZIONE N. 1 della graduatoria. Tenuto conto che con Delibera del 17 dicembre 2025 il CSM ha nominato i candidati MOBILIA Maria Vittoria, ROMANO Domenica, SANTANIELLO Adolfo e BIANCO Ida (fermi a 3.650 punti e nati nel 1979-1980, mentre il ricorrente è del 1969), il ricorrente doveva necessariamente risultare tra i vincitori, avendo diritto alla prima scelta assoluta sui quattro posti disponibili.

3. Per la Graduatoria di CASORIA: Se fosse stato destinatario del punteggio corretto di 9.702,00, il ricorrente si sarebbe collocato alla POSIZIONE N. 1 della graduatoria. Tenuto conto che con Delibera del 17 dicembre 2025 il CSM ha nominato i candidati D'ANNA Giovanna, PALUMBO Salvatore, ROMANO Antonia, RAIÀ Raffaella, GIOVANNELLI Laura e SANTUCCI Luisa (e ammesso

D'ANGELO Vincenzo in sostituzione), il ricorrente doveva risultare "vincitore" della selezione, collocandosi al vertice della graduatoria e scalzando i controinteressati.

Ne deriva che la regola tecnica illegittima (il tetto decennale) ha costituito l'unico ostacolo alla nomina di Giuseppe Petrenga, il quale, in virtù della reale anzianità di servizio maturata (quasi trentennale) e valorizzata dalla Corte Costituzionale come criterio prevalente su quello anagrafico, vanta un diritto soggettivo alla collocazione al primo posto in tutte le graduatorie opzionate.

Il ricorrente ha 9.702 giorni di anzianità (certificati nella domanda e dalla iscrizione all'Albo). Il limite di 3.650 punti è stato cancellato dalla Corte Costituzionale ("limitatamente alle parole 'con il limite massimo di dieci anni'").

Di qui, i 9.702 punti sono matematicamente superiori a qualsiasi punteggio "tabellare" di 3.650 ottenuto dai controinteressati. Non c'è margine di scelta per l'Amministrazione resistente e quindi, il ricorrente è primo.

Ancora.

Al fine di neutralizzare possibili eccezioni delle parti resistenti si rappresenta che la graduatoria è efficace (i 2 anni non sono ancora scaduti al momento della sentenza della Corte del 30/12/2025), e quindi il "rapporto" non è esaurito. L'interesse del ricorrente si rinnova ogni giorno in cui la graduatoria rimane illegittimamente vigente senza il ricalcolo.

Ne discende la necessità di annullare i provvedimenti impugnati ed assegnare al ricorrente la posizione utile in graduatoria ed assumere il ruolo di GOP che gli spettava in assenza dei ridetti vizi.

II. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEL BANDO E DELL'INTERA PROCEDURA CONCORSUALE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO

Con il secondo motivo di ricorso, va sostenuto che la regola a monte che ha governato l'intera procedura selettiva risulta viziata ab origine (cfr. la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2025). Il limite dei dieci anni ha distorto l'intera formazione delle graduatorie, favorendo sistematicamente i candidati più giovani a discapito di quelli con maggiore esperienza, in diretta violazione dei principi di delega della L. 57/2016.

Per l'effetto, il concorso, a tutto concedere, qualora non fosse possibile la mera riparametrazione del punteggio, va annullato e re-indetto con la regola corretta e che favorisca gli anni effettivi di professione esercitata, senza tetti illegittimi. Si impugna pertanto anche il bando ed avviso e tutta la *lex specialis* del concorso nella parte in cui recepiva acriticamente la norma incostituzionale, determinando un *vulnus* insanabile alla par condicio e al merito comparativo.

Ne deriva la illegittimità dei provvedimenti impugnati che vanno, pertanto, annullati.

III. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEL BANDO E DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE DELEGA N. 57/2016 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA E ALTERAZIONE DELLA PAR CONDICIO COMPETITORUM – NECESSITÀ DI CADUCAZIONE DELL'INTERA PROCEDURA SELETTIVA.

In via subordinata, ma con estremo vigore, si osserva che la regola tecnica contenuta nella *lex specialis* (Art. 4 del Bando), recependo pedissequamente la norma dichiarata incostituzionale (art. 4, co. 4, lett. a del D.Lgs. 116/2017), non ha comportato un mero errore di calcolo rettificabile, ma ha completamente falsato

l'intera procedura concorsuale, inficiando la genuinità della selezione e del merito comparativo.

L'alterazione del meccanismo selettivo e l'appiattimento del merito. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 213/2025, ha chiarito che il limite decennale ha avuto l'effetto di "capovolgere l'ordine individuato dalla legge-delega". La ratio della riforma era premiare l'esperienza: "a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale". La regola del bando, imponendo il "tetto" dei 10 anni (punti 3.650), ha creato un appiattimento artificiale verso l'alto. Come emerge ictu oculi dalle graduatorie impugnate, si è verificata una concentrazione anomala di candidati attestati sul punteggio massimo di 3.650 punti. Questo "tetto" ha neutralizzato il criterio principale (l'anzianità), trasformando il criterio sussidiario (la minore età anagrafica) nel criterio principale e decisivo per l'assegnazione dei posti. In tal modo, il concorso non ha selezionato i candidati con "maggiore competenza (e, dunque, di maggiore idoneità)" legata all'esperienza, ma ha sistematicamente favorito i candidati più giovani che avessero appena raggiunto la soglia del decennio, a discapito di professionisti come il ricorrente che vantavano un'esperienza ben superiore (dal 1996).

La procedura è viziata da un errore genetico che ha travolto la par condicio. La regola illegittima non ha colpito solo il ricorrente, ma ha distorto la formazione di tutte le graduatorie distrettuali. Il meccanismo di attribuzione del punteggio, viziato ab origine dall'incostituzionalità della norma primaria di riferimento, ha generato graduatorie che non rispecchiano i reali valori in campo. Il ricorrente si è trovato a competere in una gara le cui regole erano truccate a favore del criterio anagrafico, in diretta violazione dell'art. 97 Cost. che impone, nei concorsi pubblici, la selezione dei più capaci e meritevoli.

Le delibere di nomina impugnate (Delibere del 17 dicembre 2025) si fondano su graduatorie "falsate", dove l'ordine di merito è solo apparente. La Corte Costituzionale ha sancito che il limite temporale elideva il "portato di effettività" dell'esperienza professionale, rendendo di fatto inutile ogni giorno di servizio prestato oltre il decimo anno.

Qualora l'Ecc.mo Tribunale ritenesse non percorribile la via della correzione puntuale del punteggio del solo ricorrente (c.d. eterointegrazione del bando con inserimento automatico del punteggio reale), non resterebbe altra via che la caducazione dell'intera procedura concorsuale per le sedi di interesse. Il vizio accertato dalla Corte Costituzionale è di tale gravità da rendere la *lex specialis* inidonea a sorreggere una valida procedura selettiva. Una graduatoria formata violando il criterio direttivo della legge delega (prevalenza dell'anzianità) è un atto nullo o comunque annullabile per violazione di legge.

Pertanto, a tutto concedere, l'Amministrazione ha l'obbligo di rinnovare la procedura (o quantomeno la fase di valutazione dei titoli), riformulando le graduatorie sulla base di una regola corretta che valorizzi l'intera anzianità maturata da tutti i candidati, senza il limite incostituzionale dei dieci anni. Solo l'azzeramento della procedura o la riedizione della valutazione dei titoli per tutti i partecipanti potrà sanare il vulnus inferto alla legalità e permettere a Giuseppe Petrenga di vedere riconosciuto il proprio diritto a prevalere in virtù della reale anzianità di servizio (9.702 giorni), che lo porrebbe al vertice delle graduatorie oggi impugnate.

IV. ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE (ex art. 55 c.p.a.)

IV A. SUL FUMUS BONI IURIS

La fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente appare di solare evidenza e supportata da un quadro probatorio e normativo inequivocabile, tale da rendere l'esito del giudizio di merito quasi scontato (c.d. *fumus evidente*).

Il ricorso si fonda su un dato di diritto incontrovertibile: la Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 30 dicembre 2025, che ha espunto dall'ordinamento il limite decennale per la valutazione dell'anzianità professionale (art. 4, comma 4, lett. a del d.lgs. n. 116/2017). Come chiarito dai Giudici delle Leggi, tale norma, recepita pedissequamente dal bando di concorso, aveva l'effetto distorsivo di "capovolgere l'ordine individuato dalla legge-delega", facendo sì che il criterio sussidiario della minore età prevalessse illegittimamente su quello principale della maggiore esperienza professionale.

Nel caso di specie, la violazione è plastica e documentale!

Giuseppe Petrenga possiede un'anzianità professionale dal 1996 (quasi 30 anni), ma è stato "bloccato" al punteggio di 3.650 (10 anni).

Con il punteggio corretto, ricalcolato senza il limite incostituzionale (9.702 punti), il ricorrente balzerebbe direttamente al 1° posto assoluto in tutte le graduatorie impugnate (Napoli, Carinola, Casoria).

Attualmente, i posti sono stati assegnati a soggetti con punteggio pari o inferiore a quello "tagliato" del ricorrente, favoriti esclusivamente dalla minore età, in diretta violazione del principio sancito dalla Consulta secondo cui "a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale".

Non si tratta, dunque, di una mera valutazione discrezionale della P.A., ma di un'operazione aritmetica vincolata alla corretta applicazione della legge (depurata dalla norma incostituzionale). Il diritto del ricorrente alla nomina è pieno e attuale.

IV B. SUL PERICULUM IN MORA

Sussiste un pregiudizio grave ed irreparabile che impone la concessione della misura cautelare richiesta.

Le Delibere del CSM impugnate (del 17 dicembre 2025) hanno già individuato i vincitori e disposto l'ammissione al tirocinio o la nomina. L'esecuzione di tali

provvedimenti comporterebbe l'immissione nelle funzioni di soggetti (i controinteressati) privi del titolo prevalente (la maggiore anzianità effettiva), con conseguente occupazione dei posti disponibili ("cover") che spettano di diritto al ricorrente. Il decorso del tempo necessario per la definizione del merito rischierebbe di consolidare situazioni di fatto (avvio e completamento del tirocinio, presa di possesso dell'ufficio, gestione di fascicoli) difficilmente reversibili o che, comunque, renderebbero la tutela specifica (l'assegnazione del posto) oltremodo gravosa per l'Amministrazione e per la Giustizia stessa.

Ogni giorno che passa vede il ricorrente illegittimamente privato della possibilità di esercitare le funzioni di GOP, con conseguente danno non solo economico, ma anche curriculare e di progressione nell'anzianità di servizio. La Corte Costituzionale ha ribadito che l'esperienza pregressa costituisce "dimostrazione di una migliore conoscenza della funzione"; impedire a Giuseppe Petrenga di accedere ora alla funzione significa frustrare definitivamente l'obiettivo della riforma di valorizzare l'esperienza professionale più elevata.

C) Necessità di "congelare" la procedura. È indispensabile che l'Ecc.mo TAR adito ordini l'immediata sospensione dell'efficacia delle graduatorie e delle nomine impugnate, inibendo al Ministero della Giustizia e al CSM di procedere oltre nell'immissione in possesso dei controinteressati. Solo il blocco della procedura consente di preservare la res adhuc integra e permettere all'Amministrazione di procedere, in via di autotutela o in esecuzione dell'ordinanza cautelare, alla doverosa riformulazione della graduatoria computando l'anzianità integrale.

Consentire che il concorso prosegua sulla base di regole dichiarate incostituzionali significherebbe avallare una procedura contra constitutionem, con grave vulnus per il buon andamento della P.A. e per la fiducia dei cittadini nella meritocrazia delle selezioni pubbliche.

V. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI (EX ART. 41 C.P.A.).

Dato l'elevato numero di controinteressati (tutti quelli che precedono il ricorrente nelle tre graduatorie), la notifica ordinaria è impossibile od altamente onerosa. Si chiede al Presidente del TAR di autorizzare la notifica tramite pubblicazione sul sito del Ministero o del CSM.

P.Q.M.

Il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, chiede all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito di voler:

1. Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, ed in particolare le Delibere del CSM di nomina dei GOP per le sedi di Napoli, Carinola e Casoria, nonché le relative graduatorie;
2. Disporre la rettifica del punteggio del ricorrente Giuseppe Petrenga, riconoscendogli l'intera anzianità professionale maturata di 9.702 giorni, attribuendogli il conseguente punteggio di 9.702,00 (o quello riparametrato secondo il criterio di 1 punto/giorno senza il limite decennale);
3. Dichiarare il diritto del ricorrente ad essere collocato nella corretta posizione di graduatoria e ad essere nominato Giudice Onorario di Pace in una delle sedi opzionate;
4. In subordine, annullare la procedura concorsuale per vizio della lex specialis e disporre la rinnovazione secondo le regole conformi al dettato costituzionale.

Con vittoria di spese e competenze di causa ed attribuzione a favore del procuratore antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che si tratta di concorso pubblico soggetto al pagamento di € 325,00.

Si deposita:

1. Copia Domanda di partecipazione Giuseppe Petrenga;
2. Copia Delibere CSM e Graduatorie impugnate;
3. Copia Sentenza Corte Costituzionale n. 213/2025;
4. Ricevuta versamento Contributo Unificato;
5. certificazione di iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Napoli - Roma, li 11.2.2026

Avv. Laura Fasulo